

COPIA

DELIBERAZIONE N. 58

del 18/12/2018



COMUNE di VIGARANO MAINARDA
Provincia di FERRARA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza Straordinaria - Seduta pubblica in prima convocazione.

OGGETTO:

APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA I COMUNI DI BONDENO, POGGIO RENATICO, CENTO, TERRE DEL RENO E VIGARANO MAINARDA PER LA FUNZIONE DI COORDINAMENTO PROCEDURE RISCHIO SISMICO VERIFICA DELLA CONFORMITÀ DEI PROGETTI E DELLE OPERE ALLA NORMATIVA TECNICA PER LE COSTRUZIONI

L'anno duemiladiciotto, addì diciotto del mese di Dicembre alle ore 21:00 nella sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge, vennero convocati a seduta i Consiglieri comunali. All'appello risultano:

PARON BARBARA	Sindaco	Presente
SCIANNACA MARIO	Consigliere	Presente
DE MICHELE AGNESE	Consigliere	Presente
TAGLIANI FLAVIO	Consigliere	Presente
ORSINI MARIASOLE	Consigliere	Presente
ZOBOLI ELENA	Consigliere	Presente
CHIODI BARBARA	Consigliere	Presente
PRADO QUINTELA DIEGO	Consigliere	Presente
BOLOGNESI ORESTINA	Consigliere	Assente
BERGAMINI DAVIDE	Consigliere	Presente
FORTINI MARCELLO	Consigliere	Assente
BALESTRA LUIGI	Consigliere	Assente
ZANELLA MAURO	Consigliere	Presente

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dr. MUSCO ANTONINO.

Essendo legale il numero degli intervenuti, PARON BARBARA - Sindaco - assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA I COMUNI DI BONDENO, POGGIO RENATICO, CENTO, TERRE DEL RENO e VIGARANO MAINARDA PER LA FUNZIONE DI COORDINAMENTO PROCEDURE RISCHIO SISMICO VERIFICA DELLA CONFORMITÀ DEI PROGETTI E DELLE OPERE ALLA NORMATIVA TECNICA PER LE COSTRUZIONI”.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

1. ai sensi dell'art. 30 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, di cui al D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, i Comuni, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, possono stipulare fra loro apposite convenzioni, nelle quali vengono stabiliti i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;
2. al fine di svolgere con efficacia il ruolo affidato dalla legge ai Comuni, gli stessi intendono utilizzare tutti gli strumenti di funzionamento, coordinamento e controllo in materia di edilizia privata previsti dalla normativa vigente;
3. in proposito l'art. 3 della Legge Regionale n.19/2008 prevede quanto segue:
 - le funzioni in materia sismica, già delegate dall'articolo 149 della legge regionale 21 aprile 1999, n^ 3 (Riforma del sistema regionale e locale), sono confermate in capo ai Comuni, che le esercitano avvalendosi stabilmente delle strutture tecniche regionali, fatto salvo quanto disposto dal comma 2;
 - il suddetto comma 2 stabilisce che i Comuni che, nell'osservanza degli standard minimi, di cui al comma 4, intendano esercitare direttamente le funzioni in materia sismica, in forma singola o associata, adottano e trasmettono alla Regione apposito atto, entro il termine perentorio di 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge (12/02/2009), indicando i provvedimenti di riordino territoriale e le misure organizzative e funzionali che decidono di assumere, tra cui la costituzione di un'apposita struttura tecnica di elevata competenza e professionalità, per la verifica della rispondenza del progetto alle norme tecniche e alle condizioni di pericolosità locale; tale team di lavoro deve essere composto da almeno una figura tecnico-amministrativa e una figura con laurea magistrale in ingegneria civile o equipollente;
 - che con la Legge Regionale n. 13 del 30 luglio 2015, il comma 3 dell'art. 21 ribadisce che: *“...I Comuni, anche attraverso le loro Unioni, esercitano le funzioni in materia sismica già svolte ai sensi della legge regionale 30 ottobre 2008, n. 19 (Norme per la riduzione del rischio sismico), nel rispetto degli standard organizzativi minimi stabiliti dalla Giunta regionale in base all'articolo 3, comma 4 della stessa legge. I Comuni che alla data di entrata in vigore della presente legge si avvalgono stabilmente delle strutture tecniche regionali ai sensi dell'articolo 3, comma 8, della legge regionale n. 19 del 2008, stipulano accordi con la Regione per definire, in via anticipata, la data di decorrenza dell'esercizio autonomo delle funzioni in materia sismica, con conseguente cessazione dell'avvalimento.”*

PREMESSO ALTRESÌ CHE:

1. i Comuni di Bondeno, Mirabello, Poggio Renatico, Sant'Agostino, Vigarano Mainarda avevano in essere una convenzione finalizzata alla costituzione e al funzionamento di una struttura tecnica deputata al coordinamento delle procedure per la prevenzione del rischio sismico;
2. i Comuni di Mirabello e Sant'Agostino si sono fusi nel comune di Terre del Reno in data 01/01/2017;

3. il comune di Cento in data 11/12/2018 chiede di poter aderire alla convenzione in quanto la Legge Regionale 27 dicembre 2017 n. 25: "Disposizioni collegate alla Legge Regionale di stabilità per il 2018" fissa al 31 dicembre 2018 il termine ultimo per la cessazione dell'avvalimento regionale e la conseguente gestione autonoma della funzioni in materia sismica a cura dei Comuni, anche in convenzione con altre strutture tecniche comunali
4. l'Ufficio intercomunale per la sismica ha svolto e svolge una funzione fondamentale nell'istruttoria delle pratiche legate al sisma e alla verifica dei depositi sismici previsti dalla L.R. 19/2008;

DATO ATTO CHE:

1. i Comuni che intendono associarsi nell'esercizio della funzione contano un numero di abitanti pari a circa 77.500 e che gli eventi sismici del maggio 2012 hanno notevolmente aumentato la mole di pratiche edilizie con depositi di progetti strutturali;
2. il ruolo di Comune Capofila gestionale è affidato al Comune di Vigarano Mainarda;

ATTESO che gli aspetti economici riferiti al funzionamento dell'Ufficio Unificato sono specificate agli articoli 4), 5),6) e 7) della unita convenzione;

SENTITA l'illustrazione ed il dibattito allegati al presente atto;

AD unanimità di voti espressi nelle forme di legge dai consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

1. di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione formale dell'atto convenzionale.
2. Di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri di cui all'art. 49 del D.lgs 267/2000, che si allegano al presente atto e ne fanno parte integrante e sostanziale;
3. con separata votazione palese, ad esito unanime, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - 4° comma – del D. Lgs.vo n. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere.

INTERVENTI DELIBERA CONSILIARE N. 58 DEL 18/12/2018

Il Sindaco Come sapete, dal primo gennaio 2019 la Regione non farà più da supporto a questa adempimento della conformità dei progetti alla sismica. Fortunatamente nell'Alto ferrarese già dal 2009 è stato istituito questo Ufficio convenzionato tra i comuni, ai quali dal prossimo anno, dal momento in cui il comune provvederà alla ratifica della convenzione, entrerà anche Cento.

La convenzione che vi è stata spedita è quella che io metto in votazione. Avete ricevuto alcuni emendamenti, alcune modifiche, ma poiché la convenzione che voi avete ricevuto è quella che è stata concordata anche con i Sindaci durante l'assemblea che si è tenuta qualche giorno fa, io ritengo che sia quella che debba essere votata. Dopo di che, come sapete, c'è un gran fermento perché ci sono anche altri comuni, quasi tutti i comuni della provincia di Ferrara che sono intenzionati ad entrare a far parte del nostro Ufficio. Anche questa richiesta è stata vagliata dagli altri Sindaci dell'Alto ferrarese che hanno dato disponibilità a valutare il convenzionamento, quindi procederemo in questo senso: convenzione alla quale già da ora facciamo entrare Cento e prossimamente verranno stipulate le successive convenzioni anche con i comuni che si predisporranno per poter far parte del nostro Ufficio.

Una volta avuto il quadro complessivo della situazione, valuteremo se fare una convenzione complessiva in cui racchiudere un po' tutti i criteri ed i canoni che ci vorremmo dare a quell'epoca, alla luce dei nuovi entrati.

La convenzione che avete avuto è quella che ritengo sia più idonea al servizio che vogliamo dare.

Il Consigliere Zanella Buonasera a tutti. Credo che al di là del testo della convenzione che si va ad approvare, sia importante affermare il principio, tutto quello che si può fare di comune accordo in un ambito territoriale secondo me è bene agevolarlo il più possibile.

Non è la prima volta che mi esprimo in questi termini e quindi ben venga questa convenzione.

Il Sindaco Tra l'altro questa convenzione particolarmente dimostra quanto siano state lungimiranti le varie amministrazioni, indipendentemente dall'appartenenza, nello stabilire queste modalità, che poi dopo il sisma sapete bene quanto ci è venuta utile e oggi ci permette di essere indipendenti e rispondenti alla normativa che dal 1° di gennaio ci chiede di fare esattamente quello che noi già facciamo già tempo.



COMUNE DI VIGARANO MAINARDA
Provincia di Ferrara

Proposta di Giunta

Giunta Comunale

Oggetto: APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA I COMUNI DI BONDENO, POGGIO RENATICO, CENTO, TERRE DEL RENO,
E VIGARANO MAINARDA PER LA FUNZIONE DI COORDINAMENTO PROCEDURE RISCHIO SISMICO
VERIFICA DELLA CONFORMITA' DEI PROGETTI E DELLE OPERE ALLA NORMATIVA TECNICA
PER LE COSTRUZIONI.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Favorevole [] Contrario

Li,

Il Capo Settore

ARCH. FEDERICA URSELLI

DELIBERAZIONE N° 58 DEL 18/12/18



COMUNE DI VIGARANO MAINARDA
Provincia di Ferrara

Proposta di Consiglio

Consiglio Comunale

Oggetto:

APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA I COMUNI DI BONDENO, POGGIO RENATICO, CENTO, TERRE DEL Reno, E VIGARANO MAINARDA PER LA FUNZIONE DI COORDINAMENTO PROCEDURE RISCHIO SISMICO VERIFICA DELLA CONFORMITA' DEI PROGETTI E DELLE OPERE ALLA NORMATIVA TECNICA PER LE COSTRUZIONI

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Favorevole Contrario

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
ARCH. FEDERICA VASELLI

DELIBERAZIONE N° 58 DEL 18/12/18

ALLEGATO "A"

n. del

CONVENZIONE PER L'ANNO 2019

**TRA I COMUNI DI BONDENO, TERRE DEL RENO, CENTO,
VIGARANO MAINARDA, POGGIO RENATICO.**

**FUNZIONE DI COORDINAMENTO PROCEDURE
RISCHIO SISMICO**

**VERIFICA DELLA CONFORMITÀ DEI PROGETTI E DELLE OPERE ALLA
NORMATIVA TECNICA PER LE COSTRUZIONI**

Comune di Bondeno	Delib. C.C. n.
Comune di Terre del Reno	"
Comune di Vigarano M.da	"
Comune di Poggio Renatico	"
Comune di Cento	"

CONVENZIONE TRA I COMUNI DI BONDENO, CENTO, POGGIO RENATICO, TERRE DEL RENO e VIGARANO MAINARDA PER LA COSTITUZIONE DEL SERVIZIO INTERCOMUNALE PER LA VERIFICA E IL CONTROLLO DELL'ATTIVITA' EDILIZIA IN MATERIA SISMICA IN ATTUAZIONE DELL'ART.3 L.R. 31.10.08 N.19.

L'anno DUEMILADICIOTTO il giorno del mese di, presso la sede del Comune di (FE)

tra

1. Il *Comune di Bondeno*, rappresentato dal Sindaco pro-tempore Sig. Fabio Bergamini, (C.F. Comune 00113390389);
2. Il *Comune di Poggio Renatico*, rappresentato dal Sindaco pro-tempore Sig. Daniele Garuti (C.F. Comune 00339480386);
3. Il *Comune di Terre del Reno*, rappresentato dal Sindaco pro-tempore Sig. Roberto Lodi, (C.F. Comune 00292280385);
4. Il *Comune di Vigarano Mainarda*, rappresentato dal Sindaco pro-tempore Dott.ssa Barbara Paron, (C.F. Comune 00289820383);
5. Il *Comune di Cento*, rappresentato da Sindaco pro-tempore Dott. Fabrizio Toselli, (C.F. Comune 81000520387)

Premesso:

- che, ai sensi dell'art. 30 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, di cui al D.Lgs. n. 267/2000, i Comuni, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, possono stipulare fra loro apposite convenzioni, nelle quali vengono stabiliti i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;
- che, al fine di svolgere con efficacia il ruolo affidato dalla legge ai Comuni, gli stessi intendono utilizzare tutti gli strumenti di funzionamento, coordinamento e controllo in materia di edilizia privata previsti dalla normativa vigente;
 - che in proposito l'art. 3 della Legge Regionale n.19/2008 prevede quanto segue:
 - le funzioni in materia sismica, già delegate dall'articolo 149 della legge regionale n. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), sono confermate in capo ai Comuni, che le esercitano avvalendosi stabilmente delle strutture tecniche regionali, fatto salvo quanto disposto dal comma 2;
- il suddetto comma 2 stabilisce che *“i Comuni che, nell'osservanza degli standard minimi, di cui al comma 4, intendano esercitare direttamente le funzioni in materia sismica, in forma singola o associata, adottano e trasmettono alla Regione apposito atto, entro il termine perentorio di 90 giorni*

dall'entrata in vigore della presente legge (12/02/2009), indicando i provvedimenti di riordino territoriale e le misure organizzative e funzionali che decidono di assumere, tra cui la costituzione di un'apposita struttura tecnica di elevata competenza e professionalità, per la verifica della rispondenza del progetto alle norme tecniche e alle condizioni di pericolosità locale”.

Dato atto che:

- i comuni di Bondeno, Mirabello, Poggio Renatico, Sant'Agostino e Vigarano Mainarda sono convenzionati dal 2016 con una convenzione biennale;
- i Comuni di Mirabello e Sant'Agostino si sono fusi nel comune di Terre del Reno in data 01/01/2017;
- il comune di Cento in data 11/12/2018 chiede di poter aderire alla convenzione in quanto la Legge Regionale n. 25/ 2017 (Disposizioni collegate alla Legge Regionale di stabilità per il 2018) fissa al 31 dicembre 2018 il termine ultimo per la cessazione dell'avvalimento regionale e la conseguente gestione autonoma della funzioni in materia sismica a cura dei Comuni, anche in convenzione con altre strutture tecniche comunali;

Considerato che la struttura tecnica che in questi anni ha svolto la propria funzione in modo efficace, risultando in alcuni casi fondamentale anche per il buon andamento dello svolgimento delle attività presso gli uffici dei comuni convenzionati;

Preso atto della volontà del comune di Cento di entrare anch'esso in convenzione per l'esercizio di controllo e verifica dell'attività edilizia in materia sismica in attuazione dell'art. 3 della L.R. n.19/2008;

Visto che nulla osta all'ingresso del comune di Cento in convenzione;

Dato atto che i Comuni che intendono convenzionarsi nell'esercizio della funzione contano un numero di abitanti complessivo pari a circa 77500 e che gli eventi sismici del maggio 2012 hanno notevolmente aumentato la mole di pratiche edilizie con depositi di progetti strutturali, richieste di pareri sulle pratiche MUDE e richieste di autorizzazioni sismiche.

Tutto ciò premesso,

SI CONVIENE QUANTO IN APPRESSO

ART. 1 FINALITÀ

L'obiettivo della presente convenzione è l'assolvimento in modo coordinato, nel territorio dei Comuni dell'Unione dell'Alto Ferrarese costituita dai comuni di Bondeno, Cento, Poggio Renatico, Terre del Reno e Vigarano Mainarda, delle funzioni in materia sismica, da svolgere in forma convenzionata, comprensivo

della costituzione di un'apposita struttura tecnica ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia sopra richiamate.

ART. 2 STRUTTURA TECNICA

Dalla data del 01 Gennaio 2019, ai fini di cui all'Art. 1, i Comuni dell'Unione si impegnano a mantenere presso il Comune Capofila Gestionale di cui all'art. 3, una struttura tecnica a valenza intercomunale deputata allo svolgimento del compito, con le seguenti dotazioni di personale:

- 3 Figure con laurea magistrale in ingegneria civile o equipollente per i necessari controlli tecnici sui progetti strutturali, l'aderenza degli stessi alle normative sul rischio sismico e i relativi sopralluoghi;
- Supervisione tecnico-professionale sul regolare funzionamento della struttura organizzativa, svolta dal Caposettore tecnico del Comune di Vigarano Mainarda, allo svolgersi delle fasi relative ai controlli preventivi e a campione dalla L.R. n. 31/2002, nel rilascio delle autorizzazioni sismiche e nella tenuta dei rapporti di natura tecnica con i Comuni Associati e con gli altri Enti interessati.

Resta inteso che la dotazione organica dell'ufficio, sarà incrementata in funzione di eventuali contributi regionali erogati in funzione dello stato di emergenza post sisma 2012.

Nulla è innovato rispetto alle competenze del singolo Comune di ricevere dal soggetto richiedente la SCIA, la domanda di Permesso di Costruire, la richiesta di autorizzazione sismica, la domanda di contributo per la ricostruzione post terremoto su piattaforma MUDE (ex artt. 11 e 12 L.R. n. 19/2008) ed il deposito del progetto antisismico (ex art. 13 della medesima L.R.) e di darne riscontro ai sensi di legge.

ART. 3 FUNZIONI

Le funzioni della Struttura Tecnica di cui al precedente art. 2, sono:

1. raccolta dei depositi strutturali da controllare, tenere tutti i rapporti inerenti all'istruttoria con i soggetti interessati e con i comuni aderenti;
2. funzione di front-office con i progettisti ed i privati per fornire istruzioni in merito alle istruttorie o per attività di pre-istruttoria;
3. consulenza in materia sismica per i comuni aderenti alla Convenzione sull'applicazione della normativa sismica nazionale e loro interpretazione, anche in riferimento a casi specifici;
4. controllo delle pratiche depositate e di quelle per le quali si richiede l'autorizzazione sismica, al fine di valutarne la coerenza tra progetto architettonico e strutturale, nonché l'applicazione e la coerenza con la normativa nazionale e regionale in materia sismica, compreso ogni forma di comunicazione con i soggetti interessati al fine della gestione dell'istruttoria;
5. controllo delle pratiche depositate tramite sistema MUDE presso i comuni aderenti alla Convenzione, al fine di valutarne la coerenza tra progetto architettonico e strutturale, nonché l'applicazione e la coerenza con la normativa nazionale e regionale in materia sismica, compreso

- ogni forma di comunicazione con i soggetti interessati al fine della gestione dell'istruttoria;
6. svolgimento di almeno 1 controllo in cantiere al fine di verificare la rispondenza tra il progetto depositato o autorizzato ed il costruito;
 7. svolgimento dei necessari sopralluoghi atti a riclassificare i danni provocati dal terremoto 2012 per i quali la proprietà ritiene che le schede AeDES non diano esito adeguato, o per classificare gli edifici che non sono stati oggetto di sopralluogo atto a classificarne l'eventuale inagibilità da terremoto;

ART. 4 COMUNE CAPOFILA GESTIONALE

Il ruolo di Comune capofila gestionale è affidato al Comune di Vigarano Mainarda. Lo stesso dovrà garantire la costante adeguatezza delle attrezzature e degli strumenti d'intervento e delle relative metodologie applicative. Allo stesso Comune Capofila spetta altresì stabilire, in concorso con gli altri Comuni Convenzionati, le modalità di svolgimento delle procedure, il regolare rispetto dei termini, l'organizzazione dei flussi relativi alle pratiche dai Comuni stessi e dei relativi scambi amministrativi e tecnici, anche attivando opportune forme di comunicazione coinvolgenti il Gruppo dei Tecnici specificamente dedicati al compito nelle rispettive sedi comunali.

ART. 5 RAPPORTI FINANZIARI E RIMBORSO FORFETTARIO PER LE SPESE ISTRUTTORIE

L'ammontare delle somme dovute al Comune Capofila, ai sensi dell'art. 20 della l.r. n. 19/2008, a titolo di rimborso forfettario delle spese per lo svolgimento delle attività istruttorie da parte della struttura tecnica, è determinato con apposito atto della Giunta Regionale, con riferimento alle tipologie di intervento ivi precisate e distinguendosi tra pratiche di richiesta di autorizzazione sismica e di deposito dei progetti.

Le modalità di versamento del rimborso forfettario sono le seguenti:

- La richiesta di autorizzazione sismica ed il deposito del progetto strutturale sono accompagnati dalla ricevuta dell'avvenuto versamento del rimborso forfettario;
- L'avvenuto versamento del rimborso forfettario è accertato, da parte del Comune competente, nell'ambito della verifica di completezza e regolarità della documentazione di cui all'art. 12 comma 3, e all'art. 13 comma 3 della L.R. n. 19/2008.

Ad esito dell'istruttoria, la struttura tecnica competente verifica la corrispondenza tra l'intervento prospettato e l'importo del rimborso stabilito, comprensivo dell'eventuale maggiorazione dovuta, richiedendo ove necessario la regolarizzazione o l'integrazione del pagamento. Il versamento del rimborso è effettuato sul conto corrente postale intestato al Comune capofila e deve riportare la causale "L.R. n. 19/2008 – Rimborso forfettario per istruttoria della progettazione strutturale".

I comuni si impegnano, per tutta la fase di emergenza post sisma, a devolvere parte del contributo regionale, per l'assunzione di personale presso la struttura sismica, che pertanto è trattenuto dal Comune di Vigarano.

Qualora, per garantire il servizio, fosse indispensabile prevedere una spesa netta non coperta dalle entrate dei rimborsi forfettari, il relativo riparto avverrà secondo il criterio del numero delle pratiche trattate e numero abitanti.

E' onere del Comune capofila provvedere a far fronte alle eventuali maggiori spese non coperte dalle entrate dei rimborsi forfettari attraverso l'utilizzo delle entrate realizzate dai rimborsi forfettari accantonati dal Comune di Vigarano, solo per quanto riguarda le quote dei Comuni aderenti alla Convenzione dal 2009 al 2018 (Poggiorenatico, Terre del Reno, Bondeno, Vigarano Mainarda).

Nel caso del Comune di Cento qualora si verificasse la necessità di far fronte a maggiori spese da rimborsare al Comune Capofila, la quota di spettanza verrà calcolata secondo il riparto precedentemente esposto.

Entro la data del 28 Febbraio 2020, il Comune capofila provvede all'invio del relativo rendiconto evidenziante le entrate, le spese e l'eventuale ricavo netto risultante dalla gestione associata, al netto di eventuali maggiori costi di cui sopra.

Il rendiconto sarà accompagnato dalla proposta di specifica destinazione dell'eventuale ricavo netto da sottoporre all'approvazione dei Sindaci.

Il Rendiconto verrà reso esecutivo con l'approvazione di apposito atto dei Comuni Convenzionati.

ART. 6 PROCEDURE

Dalla data di avvio materiale della struttura tecnica di cui all'art.2, i Comuni Convenzionati attivano i flussi al Comune Capofila Gestionale delle pratiche sottoposte a controllo. Il Comune Capofila vi provvede mediante applicazione della normativa vigente per il tramite della struttura tecnica di cui all'art.2, dandone comunicazione al Comune inviante entro il termini previsti dalla normativa vigente dal ricevimento del flusso, a conclusione della prevista procedura.

ART. 7 RISORSE

Secondo le modalità indicate al precedente art.5, i rimborsi forfettari incamerati dal Comune Capofila Gestionale sono esclusivamente destinati alla copertura delle spese per il personale, per la sua formazione e per l'allestimento e l'uso dei locali e dei mezzi, la dotazione dei programmi informatici e relativa assistenza tecnica e per quanto complessivamente attenga all'adeguamento e il funzionamento della struttura tecnica di cui all'art.2.

Eventuali contributi regionali o di altri enti pubblici o privati inerenti lo svolgimento dei compiti di cui alla presente Convenzione sono ugualmente incamerati dal Comune Capofila Gestionale e come sopra parimenti destinati.

**ART.8
DURATA**

La presente convenzione, sottoposta all'approvazione dei rispettivi Consigli Comunali, avrà decorrenza dal 01 Gennaio 2019 e termine al 31 Dicembre 2019.

La stessa potrà essere rinnovata, modificata o anticipatamente risolta su espressa volontà delle parti da esprimersi formalmente entro sei mesi prima della scadenza.

Le parti, in accordo tra loro, possono altresì apportare modifiche ai patti convenzionali sottoscritti anche in corso di validità del presente atto.

**ART.9
RECESSO**

Il recesso di un Comune dal presente accordo non costituisce causa di risoluzione della convenzione che mantiene la sua efficacia relativamente agli altri Comuni associati.

La volontà di recesso deve essere espressa formalmente entro sei mesi dal 31 dicembre.

Il Recesso non dà luogo a rimborsi o a ripartizioni di quote patrimoniali comuni al recedente.

**ART.10
CONTROVERSIE**

Ogni controversia tra i Comuni convenzionati derivante dall'interpretazione o dall'esercizio della presente convenzione viene rimessa ai sensi di legge alle determinazioni del Tribunale di Ferrara.

**ART. 11
TRATTAMENTO FISCALE**

Il presente atto redatto in forma di scrittura privata non autenticata è esente dall'imposta di bollo a termini dell'Art. 16 - tab. B del D.P.R. n. 642/1992.

Letto approvato e sottoscritto.

SINDACO DI BONDENO:

SINDACO DI POGGIO RENATICO:

SINDACO DI VIGARANO MAINARDA:

SINDACO DI TERRE DEL RENO:

SINDACO DI CENTO:

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to PARON BARBARA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MUSCO ANTONINO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni consecutivi.
(art. 124 D.Lgs. 267/2000 e art. 32 legge 69/2009)

Addì 22 Feb 2009

Il Messo Comunale
F.to SITTA ROSA MARIA



Il Capo Settore Segreteria
F.to FERRANTE MARCO

Copia conforme all'originale
Addì 22 Feb 2009

Il Capo Settore Segreteria
MARCO FERRANTE

ATTESTAZIONE

la presente deliberazione:

è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal 22 Feb 2009 come prescritto dall'art. 124 del D.Lgs. 267/2000.

ESECUTIVITÀ

la presente deliberazione è divenuta esecutiva il

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, (art. 134 comma 3° D.Lgs. 267/2000).

Li, _____

Il Capo Settore Segreteria
F.to MARCO FERRANTE